

COMUNE DI LUINO

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI SULL'INTERO TERRITORIO
COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

CAPO I

DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.198 comma 2 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., , nonché di altre disposizioni previste dalla vigente normativa, per quanto applicabile, in particolare, in tema di affidamento di servizi pubblici locali.
2. Il servizio di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è affidato, mediante convenzione, alla Comunità montana Valli del Verbano per il periodo 2013 – 2021, che ne cura la gestione mediante appalto.
3. La modifica di norme di legge aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente Regolamento determinerà la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in loro immediato contrasto.
4. Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità organizzative dei servizi di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;
 - e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale;
 - f) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.
5. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, e terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) ai materiali esplosivi in disuso;
 - e) ai prodotti e materiali contenenti amianto;
 - f) ai rifiuti che, per quantità e qualità, non è possibile assimilare ai rifiuti urbani, ai sensi del comma 4, lett. e del presente articolo.
6. Il presente Regolamento, oltre a perseguire gli obiettivi indicati, è adottato al fine di:
 - a) ridurre le quantità di rifiuti immessi nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
 - b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti.

Art. 2 – Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

- b) limitando inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
 4. Il presente Regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
 5. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dalla normativa nazionale e dai documenti di programmazione regionali e provinciali.

Art. 3 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di rifiuti, ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- **compostiera:** contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria residenza;
- **compostaggio domestico:** tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante buca nel terreno, cumulo o con apposite attrezzature;
- **raccolta porta a porta:** raccolta dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;
- **raccolta su chiamata:** raccolta dei rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il gestore del servizio;
- **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta come di seguito definiti, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- **conferimento:** operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi ed ai luoghi di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale), con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- **trasporto:** le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dalla Stazione Appaltante per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo o dalla raccolta porta a porta fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento; tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio;
- **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.;
- **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- **contenitore:** recipiente (es. sacco, carton-box, contenitore anche carrellato, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti;
- **centro di raccolta:** area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al D.M. 08 aprile 2008 e s.m.i.;

- **isola ecologica:** area con accesso sia libero sia con modalità automatizzata per l'accesso pedonale allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- **piattaforma ecologica:** impianto, autorizzato ai sensi della normativa vigente, per il conferimento ed il deposito dei rifiuti urbani ed assimilati, sia dal produttore sia dalle attività di raccolta rifiuti effettuate sul territorio;
- **Punto di raccolta:** il luogo indicato dal gestore in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente secondo le modalità e frequenze indicate nell'eco-calendario;
- **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- **gestione:** raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- **gestore del servizio:** soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa, per conto di Comunità Montana ad esito di gara d'appalto;
- **Convenzione:** atto sottoscritto dai Comuni di Agra - Azzio - Brenta - Brezzo di Bedero - Brinzio - Brissago Valtravaglia - Caravate - Casalzuigno - Cassano Valcuvia - Castello Cabiaglio - Castelvecchiana - Cittiglio - Curiglia con Monteviasco - Cuveglio - Cuvio - Dumenza - Duno - Ferrera di Varese - Germignaga - Grantola - Laveno Mombello - Luino - Maccagno - Masciago Primo - Mesenzana - Montegrino Valtravaglia - Orino - Pino Lago Maggiore - Porto Valtravaglia - Rancio Valcuvia - Tronzano Lago Maggiore - Veddasca di delega alla Comunità Montana per la gestione del servizio associato periodo 2013-2021;
- **utente:** chiunque posseda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte in cui sono prodotti i rifiuti urbani e che risulti regolarmente iscritto al ruolo del servizio;
- **utenze domestiche,** luoghi o locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- **utenze non domestiche** luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera;
- **imballaggi:** manufatti, composti da materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere merci e prodotti, per consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ed assicurarne la loro presentazione, si suddividono in:
 - imballaggio per la vendita o primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - imballaggio multiplo o secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - imballaggio per il trasporto o terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- **Capitolato Speciale di Appalto:** l'insieme delle modalità, delle regole e delle prescrizioni, definite dalla Stazione Appaltante che i gestori del servizio devono rispettare per la corretta esecuzione dello stesso;
- **Consorzi obbligatori:** costituiti ai sensi del titolo II D.Lgs 152/2006 per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e dell'art.227 relativo alla gestione dei rifiuti

elettrici ed elettronici (CONAI, COMIECO, COREPLA, COREVE, CONOE, COOU, REMEDIA, ECODOM, ECC.)

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le definizioni di cui all'art.183 e 218 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e la classificazione dei rifiuti di cui all'art.184 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e si suddivide in:

a) Rifiuti Urbani da Utenza Domestica

- **Frazione secca (o residua):** rifiuto risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani cioè la parte restante dell'insieme dei rifiuti urbani e non ulteriormente differenziabile;
- **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituito da scarti alimentari e di cucina (a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, piccole ossa, e simili) che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
- **Rifiuti Ingombranti e RAEE:** rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), tra gli altri, frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;
- **Scarti Vegetali:** rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.,) proveniente sia da abitazioni civili, sia attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali;
- **Rifiuti Urbani Pericolosi:** sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali", quali ad esempio, i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al Pb i rifiuti costituiti o contaminati da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" nonché i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- **Frazione differenziata – carta e cartone:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapack ecc., prodotta in ambito domestico;
- **Frazione differenziata – vetro e contenitori di alluminio e acciaio:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, barattoli, lattine, tappi di bottiglie in metallo, ecc., prodotta in ambito domestico;
- **Frazione differenziata – plastica:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri, ecc., prodotta in ambito domestico;
- **Altri rifiuti:** Altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta o alla Piattaforma quali l'olio alimentare, l'olio minerale, inerti, metallo, legno e indumenti dismessi;

b) **Rifiuti Assimilati agli Urbani da Utenza Non Domestica:** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree scoperte non adibiti ad uso di civile abitazione di cui ai successivi articoli 9, 10,11 del presente Regolamento. I rifiuti assimilati agli urbani sono conferiti al servizio di raccolta con le stesse modalità di differenziazione in atto per i rifiuti provenienti dalle Utenze Domestiche

c) **Rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggetto ad uso pubblico;

d) **Rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 883 ed assimilati ai sensi del vigente Regolamento;

- e) **Rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Articolo 5 – Sostanze escluse

1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:
 - a. gli imballaggi terziari;
 - b. i rifiuti provenienti dall'attività agricola o dall'allevamento di bestiame o ad altre attività similari da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività agricola;
 - c. i rifiuti speciali, diversi da quelli di cui all'art.9 del presente regolamento, e i rifiuti pericolosi.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sostanze individuate all'art. 185 commi 1 e 2 del Codice dell'Ambiente.
3. I produttori di tali rifiuti o sostanze sono tenuti a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti assimilati agli urbani al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 6 – Attività di competenza del Comune

1. Il Comune, oltre a quanto indicato all'art.198 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. disciplina:
 - modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - le frequenze di raccolta, in funzione delle varie frazioni;
 - collocazione delle isole ecologiche di raccolta sul suolo pubblico;
 - emette ai sensi dell'art. 191 comma 1 del d.lgs. 152/2006, ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
 - adotta i provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006;
 - emette ordinanze, in attuazione del presente Regolamento, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l'eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi;
2. Il Comune, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio da parte del soggetto gestore potrà:
 - segnalare in forma scritta l'inadempimento della società affidataria del servizio chiedendo l'intervento di Comunità Montana al fine di sollecitare il rispetto del contratto secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - richiedere a Comunità Montana l'applicazione delle sanzioni ai sensi del contratto di servizio;
3. Il Comune si impegna:
 - a garantire le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio anche assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
 - ad emanare, se richiesto, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta,
 - a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con:
 - comunicazione tempestiva delle estensioni o modifiche territoriali;
 - controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
 - iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione.

Articolo 7 – Competenze di Comunità Montana Valli del Verbano

1. Le competenze di CMVV sono quelle previste all'art.3 della Convenzione sottoscritta ed in particolare l'insieme delle attività connesse alla gestione del servizio associato di igiene urbana ivi incluse le eventuali fasi di contenzioso anche stragiudiziale che dovessero insorgere con l'appaltatore del servizio associato.
2. Comunità Montana in particolare, provvede alla:
 - vigilanza e controllo sul servizio di gestione associata dei rifiuti urbani e assimilati;
 - approvazione e definizione, sentiti i Comuni, delle modalità di conferimento e delle frequenze di raccolta;
 - definizione dell'attività informativa e formativa nei confronti della popolazione scolastica e dei cittadini, allo scopo sia di informare sui servizi svolti, sia di creare una diffusa coscienza ambientale;
 - coordinare la gestione comunale con quella degli altri comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale.

Art. 8 – Compiti della società affidataria dei servizi

1. Fanno parte dei servizi di pubblica utilità, continuativi e programmabili le seguenti attività, alle quali la società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti deve provvedere, nei pieno e completo rispetto delle obbligazioni contenute nel contratto d'appalto di seguito elencati:
 - raccolta e trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati:
 - Frazione secca residua;
 - Frazione umida;
 - Carta e cartone;
 - Imballaggi in plastica;
 - Imballaggi in Vetro;
 - La raccolta a domicilio a chiamata dei rifiuti solidi urbani ingombranti e degli elettrodomestici;
 - La raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi quali pile e medicinali;
 - trasporto dei rifiuti raccolti nei centri di raccolta e in Piattaforma Ecologica;
 - gestione e direzione tecnica dei centri di raccolta/piattaforma ecologica/impianto stoccaggio sabbie comprensiva del nolo dei cassoni;
 - lavaggio delle campane e dei cassonetti;
 - realizzazione campagna informativa, calendario ecologico, educazione ambientale;
 - elaborazione e realizzazione della carta dei servizi;
 - analisi biochimiche e consulenza tecnico amministrativa;
 - servizi aggiuntivi:
 - Raccolta e trasporto rifiuti e pulizia in occasione dei mercati, sagre e festività particolari;
 - Spurgo pozzetti stradali;
 - Raccolta a domicilio presso alberghi, ristoranti, esercizi pubblici, mense e sagre comunali, di oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura di alimenti;
 - Pulizia del suolo comunale con mezzi meccanici e a mano, aree fuori cassonetto e vuotatura dei cestini;
 - Intensificazione della frequenza di raccolta della frazione secca/umida/carta/plastica/vetro.

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 9 – Assimilazione ai rifiuti urbani

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art.195 comma 2 lettera e) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai

rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, così come di seguito specificato.

2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle seguenti utenze non domestiche:
 - attività agricole Sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all'interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali.
 - attività artigianali, commerciali e di servizio
 - attività industriali Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali.
 - attività edilizie Sono assimilati ai rifiuti urbani, esclusivamente i rifiuti provenienti dai cantieri costituiti da materiale ingombrante e da imballaggi.
 - rifiuti sanitari Sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari come specificato al successivo art.10 .
3. I codici CER che identificano i rifiuti assimilati sono i seguenti
 - *15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)*
 - i. 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
 - ii. 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
 - iii. 15 01 02 imballaggi in plastica
 - iv. 15 01 03 imballaggi in legno
 - v. 15 01 06 imballaggi in materiali misti
 - *20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA*
 - i. 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
 - ii. 20 01 01 carta e cartone
 - iii. 20 01 08 rifiuti biodegradabili da cucine e mense
 - iv. 20 01 25 oli e grassi commestibili
 - v. 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
 - vi. 20 01 40 metallo
 - *20 03 ALTRI RIFIUTI URBANI*
 - i. 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
 - ii. 20 03 07 rifiuti ingombranti
4. In applicazione alle disposizioni di cui al comma precedente sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione se la loro produzione annua riferita alla superficie complessiva soggetta ad imposizione/tassazione non superi i 15 kg/mq.
5. I limiti quantitativi sopra indicati potranno essere aggiornati con apposite modifiche regolamentari, a seguito di specifiche disposizioni nazionali o regionali ovvero di campagne territoriali di verifica e monitoraggio.
6. I rifiuti urbani assimilabili eccedenti i limiti massimi sopra indicati, sono per definizione rifiuti speciali ed i produttori devono provvedere al loro smaltimento in completa autonomia avvalendosi di operatori abilitati.
7. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.
8. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.

9. Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi ivi compreso il conferimento dei rifiuti assimilati ai centri di raccolta comunali, devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8 del D.lgs. n.152/2006.
10. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4, possono comunque essere conferiti al circuito ordinario di raccolta a domicilio i rifiuti assimilati come indicato nella tabella che segue:

CER	RIFIUTO	QUANTITA' ESPONIBILE DOMICILIO PER OGNI GIORNATA DI RACCOLTA
150101	Imballaggi in carta e cartone	max 1 mc
150102	Imballaggi in plastica	max 2 mc-circa 16 sacchi
150107	Imballaggi in vetro	Max 0,5 mc (2 bidoni da lt.240)
200101	Carta e cartone	Max 1 mc
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Max 1 mc
200125	Oli e grassi vegetali	Max 0,5 mc
200301	Rifiuti urbani non differenziati	Max 1 mc circa 8 sacchi

Art. 10 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente Regolamento;
 - i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati).

Art. 11 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
- a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
- a) fiori secchi;
 - b) corone funebri;
 - c) carta;
 - d) ceri e lumini;
 - e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.
- Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.
6. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "*Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni*".
7. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.
8. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
9. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.
10. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 12 - Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti sono conferiti nei contenitori, o nei sacchi semitrasparenti, nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti. Allo stesso modo, nel caso di conferimento a sacchi, questi devono essere chiusi.
3. Il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo.
4. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
5. L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi e nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente gli oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i sacchi ed i contenitori medesimi.
6. Per tutti i servizi la raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

Art. 13 – Esposizione dei sacchi e dei contenitori

1. Il servizio di raccolta domiciliare viene svolto con le cadenze riportate nella specifica dei servizi e nell'informativa consegnata dalla società di raccolta e recapitata all'utenza servita al momento dello start-up. E' svolto normalmente nei giorni riportati nel calendario distribuito all'utenza.
2. I sacchi ed i contenitori devono essere esposti entro le ore 5.00 fino a svuotamento avvenuto.
3. E' fatto obbligo per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti la sera precedente la raccolta dopo le ore 19.00. Nei luoghi di richiamo turistico l'esposizione di sacchi e contenitori è posticipata alla chiusura dei pubblici esercizi.
4. La società affidataria dei servizi non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori, o raccolta dei sacchi, per esposizioni non conformi a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo.
5. I contenitori ed i sacchi dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del

confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati preliminarmente in accordo con il comune e la società di raccolta, dove l'utente colloca il contenitore ed i sacchi.

6. I contenitori ed i sacchi devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi. I contenitori ed i sacchi non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello del piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.
7. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di aree private delle utenze domestiche (es. cortili) e non domestiche, in via non esaustiva, negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
8. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli uffici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori, collaborano con il Soggetto gestore nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
9. Il servizio dovrà essere garantito mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'affidatario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
10. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori stabilmente collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per l'inadempimento del contratto di servizio.
11. Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori e dei sacchi correttamente esposti o stabilmente collocati sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta, che dovrà essere recuperato nella giornata per segnalazioni pervenute entro le ore 12:00; per segnalazioni a posteriori il servizio dovrà essere recuperato entro il giorno successivo. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili all'appaltatore del servizio come scioperi, neve e interruzione completa della viabilità.
12. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il gestore del servizio, in conformità al Capitolato Speciale di Appalto, predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall'utenza.
13. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, l'operatore potrà apporre sul sacco/contenitore un adesivo indicante la data, le ragioni del mancato prelievo e l'invito a riconfezionare i rifiuti correttamente. Sull'adesivo sarà riportato inoltre il codice identificativo dell'operatore per la trasmissione a Comunità Montana/Comune. Dall'applicazione dell'avviso il sacco o contenitore sarà considerato rifiuto non conforme e si provvederà al ritiro come tale nel turno successivo di raccolta. L'elenco dettagliato dei materiali conferibili sarà contenuto nel pieghevole informativo che sarà distribuito alle utenze.
14. Qualora si verificasse la rottura accidentale dei sacchi esposti, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla rimozione dei rifiuti e di pulire il sito interessato. Durante le operazioni di raccolta, l'Appaltatore provvederà anche alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio, se merceologicamente compatibili con la raccolta in atto. Al termine delle operazioni di raccolta sul territorio non dovranno essere presenti sacchi/rifiuti/contenitori pieni esposti dai cittadini, con la sola esclusione d'eventuali rifiuti esposti erroneamente.

Art. 14 – Lavaggio dei contenitori

1. Di norma il lavaggio dei contenitori collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze deve essere eseguito a cura dell'utenza. La frequenza dei lavaggi dovrà essere valutata, specie per i contenitori dei rifiuti organici, tenendo conto delle condizioni che favoriscono lo sviluppo di odori molesti.
2. Il lavaggio dei contenitori stabilmente collocati sul suolo pubblico dovrà avvenire a cura dell'azienda e con la frequenza contenuta nella specifica dei servizi.

Art. 15 – Pesata campione

La società affidataria deve provvedere, con cadenza almeno trimestrale e previo accordo con Comunità Montana, alla pesatura dei rifiuti solidi urbani indifferenziati: RSU e FORSU suddivisi per Comune delegante.

Art. 16 – Raccolta della frazione indifferenziata residua

1. La raccolta della frazione secca residua non ulteriormente differenziabile viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana. La frequenza del ritiro potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico - sanitario, anche solo per alcune apposite utenze individuate dagli Uffici Comunali competenti.
2. La frazione secca residua è costituita, in via non esaustiva, da:
 - oggetti in ceramica, legno verniciato;
 - carta plastificata, carta stagnola, poliaccoppiati;
 - CD, DVD, cassette audio-video, fotografie, nastro adesivo;
 - oggetti in plastica quali posate, piccoli giocattoli, custodie e contenitori in plastica dura;
 - cicche di sigaretta, lettiere ed escrementi di animali domestici ;
3. Non sono da conferire nei sacchi e nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:
 - **frazioni di rifiuti urbani per i quali è istituito specifico il servizio di raccolta differenziata;**
 - rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.
4. La raccolta della frazione indifferenziata residua, avviene con le periodicità stabilite nell'ecocalendario con le seguenti modalità:
 - mediante sacchi esclusivamente in plastica semitrasparenti di polietilene della capacità massima di lt.110 di colore viola, collocati a bordo strada;
 - per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati, prima dell'introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso massimo di kg 15 ed essere collocati in modo ordinato e visibile senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
 - l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
 - il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione;
 - nel caso di attivazione della misurazione della quantità dei rifiuti prodotti i contenitori/sacchi saranno dotati di sistema a microchip o RFID che identificano l'utente.
5. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato sfuso a terra; nel caso in cui non si provveda alla rimozione del materiale verranno comminate le sanzioni di cui al presente Regolamento.
6. A seguito di specifica istanza le utenze domestiche e le utenze collettive possono avvalersi, del servizio trisettimanale di raccolta di pannoloni/pannolini.
7. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi viola semitrasparenti per il rifiuto non recuperabile.
8. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non

recuperabile, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 13.

9. Il Comune potrà fornire annualmente una dotazione di sacchi campione ad ogni nucleo familiare che non è esaustiva rispetto al bisogno dell'utenza, ma indicativa per la tipologia di sacco da utilizzare.
10. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti possono essere utilizzati appositi contenitori, fermo restando i limiti quantitativi di cui all'art.9, c.10, svuotati con la medesima frequenza di raccolta per le utenze domestiche.

Art. 17 – Raccolta della frazione organica

1. La raccolta della frazione organica viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volta la settimana. La frequenza del ritiro potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico - sanitario, anche solo per alcune apposite utenze individuate dagli Uffici Comunali competenti.
2. La frazione organica è costituita, in via non esaustiva, da:
 - scarti di cucina freddi, fondi di caffè, filtri del tè;
 - alimenti avariati senza confezione;
 - avanzi alimentari, gusci d'uovo;
 - scarti di frutta e verdura;
 - scarti di piante o fiori d'appartamento;
 - tovagliolini e fazzoletti di carta;
 - carta da pane, carta assorbente da cucina.
3. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica:
 - borse e sacchetti di plastica;
 - lettiere ed escrementi di animali domestici;
 - altre tipologie di rifiuto;
4. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:
 - esclusivamente in sacchetti biodegradabili chiusi conferiti in contenitori, dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;
 - la raccolta avviene con la periodicità stabilita nell'ecocalendario, mediante contenitori di colore marrone;
 - l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso ed il contenitore sia collocato in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
 - all'interno dei contenitori destinate alle utenze domestiche non può essere conferito il materiale sfuso;
5. Non viene eseguito il servizio per il materiale conferito sfuso a terra.
6. Qualora, durante il servizio di raccolta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto organico, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 13.

Art. 18 – Raccolta degli imballaggi in vetro

1. La frazione recuperabile vetrosa è costituita da bottiglie, vasetti, barattoli, bicchieri e recipienti in vetro vuoti che abbiano contenuto prodotti alimentari, per l'igiene personale e la pulizia della casa.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta del vetro oggetti in ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon, specchi, cristalli e pirex e vetro in lastre.
3. Il servizio di raccolta del vetro viene svolto con le seguenti modalità:
 - mediante apposito contenitore con volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
 - la raccolta avviene, con la periodicità indicata nell'ecocalendario, mediante contenitori di colore verde;
 - tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse in nylon o plastica.

4. Non viene eseguito il servizio per il materiale conferito sfuso a terra. Qualora, durante il servizio di raccolta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto costituito da imballaggi in vetro, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 13.

Art. 19 – Raccolta degli imballaggi in plastica

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica, in particolare da:
 - contenitori in plastica vuoti, accuratamente puliti e ridotti di volume (es. bottiglie di acqua minerale e bibite), sacchetti della spesa, imballaggi in plastica in genere;
 - piatti e bicchieri di plastica;
 - piccoli imballaggi in polistirolo;
 - cassette in plastica per frutta e verdura;
 - tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - contenitori del materiale sopra indicati che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e puliti.
2. Il servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica è svolto con le seguenti modalità:
 - la raccolta avviene con la periodicità indicata nell'ecocalendario mediante sacchi semi-trasparenti di polietilene da 110 litri di colore giallo, collocati a bordo strada;
 - l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
 - il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria.
3. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato sfuso a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto degli imballaggi in plastica, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 13.

Art. 20 – Raccolta della carta, cartone e tetrapak

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da carta, cartone ed in particolare giornali, opuscoli, quaderni, riviste, libri, imballaggi in cartone, cartoncino e tipo tetrapak.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo carta assorbente, carta carbone, carta oleata, fazzoletti o tovaglioli di carta usati, carta plastificata, nylon, cellophane.
3. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone, è svolto con le seguenti modalità:
 - la raccolta avviene con la periodicità indicata dell'ecocalendario;
 - con contenitore paper-box di colore bianco per la raccolta congiunta di carta-cartone tetrapak, presso le utenze domestiche e non domestiche, fatta salva la possibilità di assegnare specifici bidoni carrellati;
 - nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, non collocabile nel contenitore, il materiale deve essere piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
 - il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di carta.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto in carta-

cartone-tetrapak, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli del Regolamento.

Art. 21 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche, in particolare pile a bottone, pile a stilo, rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:
 - presso il centro di raccolta;
 - mediante appositi contenitori stradali posti sul territorio.
2. I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore. Non possono essere riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che, limitatamente a quelli di provenienza domestica, devono essere consegnati al centro di raccolta con le modalità indicate al Capo III del presente Regolamento.
3. Il servizio di raccolta viene svolto con le frequenze indicate nell'ecocalendario e comunque tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.
4. Possono essere collocati presso le utenze non domestiche che commercializzano tali prodotti dei contenitori "da banco" per i quali verrà attivato il servizio di raccolta con le medesime modalità di cui al precedente punto 3.
5. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. negozi, supermercati).

Art. 22 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche, in particolare farmaci e medicinali scaduti, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:
 - mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o presso cui vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ospedali);
 - presso il centro di raccolta.
2. I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore mentre l'imballaggio, deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento.
3. Il servizio di raccolta viene svolto con le frequenze indicate nell'ecocalendario e comunque tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.
4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. farmacie, ambulatori, ospedali).

Art. 23 – Raccolta dei rifiuti ingombranti, e RAEE

1. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 4, in particolare i rifiuti che, per natura e dimensione, è vietato conferire nei sacchi quali ad esempio: materassi, letti, reti, tavoli, armadi, cassettiere, scaffali, divani, poltrone, sedie, carrozzine, girelli, passeggini, culle.
2. Sono pericolosi i rifiuti prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, in particolare:
 - frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche (RAEE);
 - piccoli elettrodomestici e boiler (RAEE);
3. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:
 - presso il centro di raccolta;
 - mediante servizio porta a porta, su prenotazione al numero verde.
4. I RAEE per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia

equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 3 del presente articolo.

5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
- a. **il servizio è effettuato esclusivamente alle utenze domestiche nella misura di n.2 volte all'anno;**
 - b. l'utente deve dichiarare al momento della richiesta telefonica alla ditta appaltatrice:
 - le generalità e l'indirizzo del ritiro
 - il tipo di beni ed il numero da asportare - comunque non più 5 colli (pezzi o contenitori di rifiuti omogenei) ed in ogni caso non potranno essere effettuati ritiri che impegnino più di un carico completo di veicolo satellite;
 - gli scarti vegetali ed i pneumatici sono comunque esclusi dal servizio;
 - all'atto del ritiro potranno essere ritirati SOLO i pezzi dichiarati, tolleranza minima in caso di palese differenza tra quanto prenotato e quanto esposto;
 - il ritiro del materiale deve essere effettuato sul suolo pubblico, possono accedere alle proprietà private solo se l'esposizione è impossibile sul suolo pubblico e previa autorizzazione del proprietario, in tal caso gli operatori non possono comunque accedere a zone "chiuse" come cantine, depositi, disimpegni, ecc. Nel caso di accesso alle proprietà private caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta;
 - il soggetto gestore trasmette periodicamente l'elenco delle utenze che hanno usufruito del servizio di cui al presente articolo.
 - c. il giorno previsto per la raccolta il materiale dovrà essere posto dagli utenti nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art.24 – Raccolta oli vegetali da cucine e mense

1. La raccolta degli oli vegetali e grassi animali provenienti dallo scarto di operazioni relative alla ristorazione collettiva e dalle utenze domestiche può essere effettuata tramite:
 - Conferimento diretto da parte delle utenze ai centri di raccolta/piattaforma ecologica;
 - Raccolta domiciliare con il sistema porta a porta.
2. La raccolta a domicilio verrà effettuata con frequenza almeno mensile su tutto il territorio comunale, e per le utenze non domestiche sarà comunque garantita in base all'effettiva necessità entro 48 ore dalla chiamata diretta delle utenze o da parte del Comune.
3. Il materiale dovrà essere conferito direttamente dall'utenza, in contenitori forniti e distribuiti dalla ditta appaltatrice.
4. Il contenitore non dovrà contenere materiale diverso da quello previsto e, ben chiuso, dovrà essere posizionato dall'utenza in luoghi fissi, facilmente accessibili, il più possibile coincidenti con l'accesso a servizio degli stabili interessati e comunque concordati con la ditta che effettua il ritiro.
5. La raccolta dovrà essere effettuata da adeguato mezzo che potrà provvedere o alla sostituzione del contenitore con uno nuovo o allo svuotamento dello stesso. Al termine della raccolta lo stesso mezzo utilizzato provvederà al trasporto al centro di stoccaggio individuato dal gestore.
6. Il prelievo, il trasporto, nonché il conferimento a centro autorizzato dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto rifiuti.

Art.25 – Raccolta della frazione verde

1. La raccolta della frazione verde derivante da potatura, sfalcio d'erba, manutenzione dei giardini realizzata da privati cittadini viene effettuata di norma attraverso il conferimento diretto da parte del produttore presso i centri di raccolta/piattaforma ecologica comunitari.
2. Qualora attivata la raccolta della frazione verde potrà essere effettuata in alternativa la raccolta con il sistema domiciliare.
3. I rifiuti dovranno essere conferiti all'interno di appositi contenitori compatibili con la raccolta degli scarti vegetali, forniti dal gestore, anche tenendo conto delle indicazioni operative suggerite dalla Giunta Provinciale con apposita delibera.

Art. 26 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi

1. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali autoprodotta.
2. Il compostaggio domestico deve essere attuato:
 - con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 - con processo controllato;
 - in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
 - nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicinato e non dare luogo ad emissioni odorogene.
3. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano creare danno all'ambiente, recare disagio alle persone, creare pericoli di natura igienico-sanitaria o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
4. Durante il conferimento dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici.

Art. 27 – Raccolta degli indumenti usati

1. Tale frazione è costituita da indumenti usati ed in particolare da:
 - capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti;
 - calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
2. Il servizio di raccolta degli indumenti usati viene effettuato mediante appositi contenitori stradali; l'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino, qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore analogo.
3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo, deve:
 - garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi;
 - assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito o l'immissione di pedoni, cicli ed automezzi sulla rete viaria.

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 28 – Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) provenienti da spazzamento o pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero/smaltimento tramite la società affidataria del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 192, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su area pubblica sono a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/2006.
3. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al precedente comma 2 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero/smaltimento a cura della società affidataria, su richiesta del Comune.

Art. 29 – Spazzamento strade

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle specifiche dei servizi approvate e/o richieste dal Comune.
2. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri ed il disagio ai cittadini e per evitare che vengano ostruiti, con detriti, i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sia sonore sia di polveri, in modo da evitare fenomeni di inquinamento degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto e comunque secondo le specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 30 – Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche possono essere installati cestini stradali per i rifiuti prodotti dai passanti.
2. Il servizio di vuotatura periodica dei cestini stradali viene svolto in funzione delle specifiche dei servizi approvate e/o richieste dal Comune.
3. I cestini stradali sono svuotati dal soggetto incaricato ed il materiale raccolto viene avviato a recupero/smaltimento secondo quanto previsto dal D.lgs 152/2006.
4. E' fatto divieto di conferire nei cestini stradali rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti pericolosi.

Art. 31 – Pulizia dei Mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, depongono i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, secondo le modalità concordate con i Comuni ed indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e, comunque, separando accuratamente le diverse frazioni di cui sono composti.
3. Tutti i posti di vendita ambulante sono obbligati ad esporre almeno un cestino gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per il quale devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.
4. Al termine dell'orario di mercato i concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati devono sgombrare l'area del mercato da veicoli e altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro 30 minuti dalla cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive due ore (dalla chiusura dell'attività di vendita) è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile l'igienizzazione delle aree.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dai Comuni e dagli organizzatori delle manifestazioni al gestore del servizio. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.

Art. 32 – Imbrattamento delle aree pubbliche

1. E' vietato imbrattare aree pubbliche con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei.
2. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese,

costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.

3. Le persone che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico compreso le aree verdi sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno comunque in tal senso provvedere personalmente alla rimozione e asporto degli escrementi solidi.
4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
5. Chi transita con i veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.

Art. 33 – Rimozione scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verificano scarichi abusivi di rifiuti, in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o Asl, competenti per territorio, Il Sindaco ingiunge i soggetti interessati a provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 34 – Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori per il conferimento dei rifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita sino ad una distanza di 10 metri.
4. I gestori di esercizi pubblici devono parimenti mantenere costantemente puliti i fronte strada, sia dei rifiuti eventualmente depositati, che degli agenti atmosferici (es. neve), indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

Art. 35 – Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato, è fatto obbligo agli organizzatori di comunicare al Comune il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e provvedere direttamente (o attraverso accordo con la società incaricata del servizio) alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso e alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
2. L'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi di un servizio temporaneo di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti conferendo gli stessi in modo separato negli appositi contenitori che vengono forniti dalla società di raccolta sulla base di apposita segnalazione inoltrata all'ecosportello.

3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la frequenza ed il numero dei contenitori viene garantito dalla società affidataria dei servizi di raccolta in base al contratto di servizio.
4. Per la raccolta, la pulizia delle aree e lo smaltimento dei rifiuti prodotti il Comune può applicare la tassa/tariffa giornaliera nelle modalità fissate con apposito provvedimento.

Art. 36 – Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.
2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati da terzi.

Art. 37 – Volantinaggio

1. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 38 – Altri servizi su richiesta

1. Nel corso della durata della convenzione è previsto con specifica disciplina nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'affidamento di ulteriori servizi in via non esaustiva:
 - raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali;
 - spurgo pozzetti e pulizia caditoie;
 - raccolta e smaltimento siringhe;
 - lavaggio periodico di vie, piazze e altre aree pubbliche pavimentate;
 - integrazione ai servizi esistenti, di raccolta a domicilio.
2. Nelle aree in cui si è verificato un incidente di qualsiasi natura, che abbia provocato sversamenti o comunque depositi sul suolo di materiale, il servizio di pulizia è prestato dall'incaricato dall'Amministrazione comunale con oneri a carico del responsabile dell'incidente stesso.

Art. 39 - Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione del servizio di igiene urbana Comunità Montana o il Comune possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con Comunità Montana o il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dai Comuni o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il gestore del servizio ai sensi del comma 2 del presente articolo. E' fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori di rifiuti assimilati agli urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti.
5. Tutte le associazioni di volontariato convenzionate devono dimostrare di essere in regola rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni, in relazione all'attività svolta.
6. Le associazioni sono inoltre tenute a fornire al gestore i dati relativi ai quantitativi di materiali raccolti nell'espletamento del servizio.

CAPO III – CENTRI DI RACCOLTA

Art. 40 – Centri di Raccolta – piattaforma ecologica – mini isola ecologica

1. **I centri di raccolta**, sono costituiti, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso gli Appaltatori del servizio.
2. **La piattaforma ecologica**, è un impianto autorizzato ai sensi dell'art.208 D.L.gs 152/2006 per il conferimento da parte degli utenti e del gestore del servizio di rifiuti urbani e rifiuti assimilati, per le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
3. **Mini isola ecologica**, area di ridotte dimensioni, recintata e videosorvegliata in cui sono collocati contenitori stradali per il conferimento di: frazione secca, umido, carta, plastica, vetro, pile e farmaci.
4. L'Appaltatore del servizio ha la possibilità, sentita Comunità Montana, di conferire i rifiuti nelle aree e/o contenitori accessibili agli utenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni in materia di sicurezza, ed in particolare a quelle riferite ai rischi da interferenza.

Art. 41 - Compiti dell'appaltatore per la gestione del centro di raccolta/piattaforma ecologica

1. Competono all'Appaltatore dei centri di raccolta/piattaforma ecologica i seguenti compiti:
 - il controllo dell'osservanza del presente Regolamento;
 - la gestione amministrativa e la direzione tecnica dei centri di raccolta e della piattaforma ecologica;
 - l'apertura e la chiusura dei centri di raccolta/piattaforma, rispettando gli orari stabiliti in accordo con Comunità Montana;
 - il controllo degli accessi mediante idonei supporti informatici;
 - indirizzare ed assistere gli utenti al corretto uso dei vari contenitori con l'obiettivo primario di minimizzare il quantitativo di rifiuti indifferenziati;
 - aiutare gli utenti, in particolare anziani e disabili, nelle operazioni di scarico, riducendo al minimo i rischi per persone e cose;
 - mantenere l'area nelle massime condizioni di ordine, igiene e pulizia compreso il taglio del verde e la rimozione degli eventuali rifiuti impropriamente abbandonati nelle immediate adiacenze;
 - assicurare la vuotatura dei contenitori effettuando tutte le operazioni di trasporto dei cassoni in condizioni di massima pulizia, igiene e salvaguardia dell'ambiente;
 - la movimentazione dei cassoni dovrà avvenire utilizzando le opportune cautele a tutela della sicurezza degli utenti e degli operatori;
 - la manutenzione ordinaria di tutte le strutture presenti quali ad esempio gli impianti di illuminazione, di videosorveglianza, di controllo accessi;
 - la manutenzione programmata degli impianti di depurazione delle acque decadenti dalle aree di deposito dei rifiuti;
 - la registrazione degli accessi tramite apposito sistema informatizzato di controllo che consente di verificare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente;
 - la compilazione e la tenuta della documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente (registri di carico e scarico, ecc.);
 - in caso di gelo o nevicate a garantire l'accessibilità interna;
 - segnalazione all'ufficio competente di Comunità Montana o direttamente alla Polizia Locale di:
 - ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme;

- il nominativo o la targa del veicolo di utenti che hanno tenuto comportamenti illeciti e/o hanno causato danni alla struttura dell'impianto o alle attrezzature presenti;
 - la presenza di rifiuti abbandonati nelle immediate adiacenze dell'area.
- l'osservanza del Capitolato Speciale di Appalto ove non in contrasto con il presente Regolamento.
2. Tutto il personale addetto deve essere adeguatamente formato in materia di gestione rifiuti, ed in grado di relazionarsi con l'utenza con la quale dovrà essere mantenuto un contegno corretto e rispettoso.
 3. Il personale addetto alla gestione dei centri di raccolta/piattaforma ecologica è incaricato di un pubblico servizio e pertanto ha il dovere dell'applicazione delle presenti norme. Gli addetti sono muniti di cartellini di identificazione visibile agli utenti.
 4. il personale addetto al controllo dovrà consentire l'accesso solo ed esclusivamente agli utenti che devono conferire i rifiuti, allontanando dall'impianto qualsiasi altro soggetto non autorizzato.

Art. 42 - Accesso al centro di raccolta/piattaforma ecologica da parte degli utenti

1. La consegna dei rifiuti presso il centro di raccolta è eseguita tramite conferimento diretto a cura del produttore.
2. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente tutti i residenti, intesi come capofamiglia e componenti il nucleo familiare, e tutti i non residenti iscritti al ruolo TARSU (possessori di seconda casa).
3. Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie di rifiuti urbani previste dalle autorizzazioni in capo ai centri di raccolta/piattaforma;
4. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti gli utenti provenienti da Comuni non convenzionati;
5. Le utenze non domestiche possono portare al centro di raccolta esclusivamente le tipologie di rifiuto indicate all'art. 9 nel rispetto dei criteri di assimilazione di cui al presente Regolamento;
6. Non possono essere portati al centro di raccolta/piattaforma ecologica i rifiuti per i quali, sulla base di normative vigenti e dell'autorizzazione specifica, non sia consentito il conferimento;
7. Non possono essere consegnati al centro di raccolta rifiuti pressati meccanicamente;
8. L'utente può accedere ai centri di raccolta/piattaforma ecologica esclusivamente con mezzi propri;
9. l'accesso con automezzi all'interno della piattaforma ecologica è subordinato: al mantenimento della sicurezza interna, a non creare eccessivo affollamento e ad attuare un efficace controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà rallentare l'ingresso ai veicoli ed alle persone;
10. l'accesso all'utenza è consentito unicamente durante gli orari e nei giorni stabiliti per l'apertura dei centri di raccolta/piattaforma ecologica
11. Il servizio attualmente è gratuito per tutti i soggetti autorizzati.

Art.43 – Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche ubicate nel territorio comunale, assoggettate al pagamento della tassa rifiuti, possono conferire a loro cura, solo ed esclusivamente i rifiuti non pericolosi, alle seguenti condizioni:
 - è possibile conferire esclusivamente rifiuti provenienti dalle attività produttive assoggettate al pagamento della TARSU;
 - è consentito il conferimento dei soli rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali siano in atto forme di raccolta differenziata così come indicato all'art.9 del presente Regolamento;
 - è severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti speciali, per i quali lo smaltimento è a carico del produttore;
 - possono essere conferiti solo ed esclusivamente i rifiuti indetificati con i codici CER compatibili con le autorizzazioni in capo ai centri di raccolta/piattaforma ecologica, così come indicato nella tabella B allegata al presente Regolamento.

2. Le utenze non domestiche, per poter accedere ai centri di raccolta/piattaforma, devono essere iscritte all'**Albo Gestori Ambientali** nella categoria semplificata "Conto proprio art. 212 comma 8" per gli specifici CER consentiti, ed i rifiuti devono essere accompagnati da formulario di Identificazione rifiuti (FIR). Una copia dell'iscrizione all'Albo dovrà essere preventivamente consegnata agli uffici del soggetto gestore.

Art. 44 - Apertura del centro di raccolta/piattaforma ecologica

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dai Comuni interessati e da Comunità Montana in accordo con il gestore del servizio, e resi pubblici mediante i vari mezzi di comunicazione, quali calendari, siti web ecc.
2. E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore del servizio di gestione del centro di raccolta di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma 1, previo benessere preventivo del Comune interessato e di Comunità Montana e con contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del centro stesso; tale facoltà è subordinata a situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato.

Art. 45 - Modalità di conferimento

1. L'utente che intende consegnare rifiuti al centro di raccolta deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione.
2. Per accedere al centro di raccolta, dovranno essere utilizzati:
 - la CRS per tutti i residenti e per gli intestatari del ruolo TARSU (residenti in Lombardia);
 - la tessera ecocard, rilasciata dal Comune, per tutti gli utenti sprovvisti di CRS che hanno il titolo per conferire al centro di raccolta;
 - la tessera ecocard, rilasciata dal Comune, e formulario di identificazione rifiuto correttamente compilato, per le utenze non domestiche.
3. Gli utenti introducono la CRS o la tessera ecocard nel lettore, il sistema riconosce l'utente abilitato e consente l'accesso alzando la sbarra. Tutti i dati vengono immagazzinati sul server di Comunità Montana ed utilizzati per scopi istituzionali.
4. Gli utenti o chiunque accede alle strutture sono tenuti a:
 - rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le indicazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
 - effettuare preliminarmente, la differenziazione dei rifiuti da conferire;
 - inserire i rifiuti negli appositi contenitori/cassoni;
 - ogni tipologia deve essere esente da materiale estraneo al fine di non comprometterne il successivo riciclaggio;
 - raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico nei contenitori;
 - trattenersi nell'area **solo** per il tempo necessario alle operazioni di conferimento dei rifiuti;
 - se l'utente utilizza un autoveicolo deve rispettare il limite di velocità indicato in loco e non sostare in luoghi che possano essere di intralcio alla funzionalità ed alla sicurezza dell'area;
 - i rifiuti conferiti dagli utenti non devono in alcun caso essere depositati a terra;
 - munirsi di idonei guanti per la movimentazione dei propri rifiuti;
 - I rifiuti voluminosi (es. rifiuti vegetali, ecc.) prima del conferimento devono essere ridotti in forma tale da ridurne, per quanto possibile, il volume
 - Tutti gli utenti che conferiscono i rifiuti presso il Centro di Raccolta possono essere sottoposti ad accertamenti qualitativi e/o quantitativi, sia al momento del conferimento che successivamente.

Art.46 – Elenco materiali conferibili

1. Le utenze domestiche possono conferire ai centri di raccolta/piattaforma ecologica i rifiuti urbani indicati nella tabella A allegata al presente Regolamento, con le seguenti limitazioni:
 - Sono consentiti complessivamente n.5 conferimenti al mese per utenza per tutti i centri di raccolta;

- Il conferimento degli scarti vegetali è consentito nella misura massima di kg 100 a volta (pari al volume di un baule di un'autovettura media);
 - Il conferimento degli scarti costituiti da macerie ed inerti è consentito nella misura massima di kg 100 a volta (pari a 5 secchi).
2. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti assimilati elencati nella tabella B al presente Regolamento.
 3. I conferimenti di consistenti quantità di rifiuti da parte di utenti privati, comunque appartenenti alle tipologie indicate nella tabella A, dovrà essere concordata con il soggetto gestore al fine di programmare adeguatamente le attività.

Art.47 – Mini isola ecologica

1. Le utenze domestiche iscritte al ruolo TARSU possono conferire i rifiuti urbani e le frazioni differenziate anche presso le mini isole ecologiche dislocate sul territorio comunitario.
2. Per accedere dovranno essere utilizzati:
 - a. la CRS per tutti i residenti e per gli intestatari del ruolo TARSU (residenti in Lombardia);
 - b. la tessera ecocard, rilasciata dal Comune, per tutti gli utenti sprovvisti di CRS.
3. I conferimenti presso la mini isola devono per quanto possibile essere limitati e deve essere preferibilmente utilizzato il normale sistema di raccolta domiciliare.

CAPO IV – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 48 – Divieti

1. Sono vietati:
 - a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
 - b) l'imbrattamento delle aree pubbliche;
 - c) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso i punti di prelievo e le isole ecologiche;
 - d) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal presente Regolamento;
 - e) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24 del giorno di raccolta;
 - f) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
 - g) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - h) i comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
 - i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
 - l) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 - m) l'abbandono di rifiuti;
 - n) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
 - o) l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
 - p) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
 - q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali;
 - r) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;

- s) il conferimento e l'utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo criteri più restrittivi ove previsti.
2. Presso i centri di raccolta, la piattaforma ecologica e le mini isole ecologiche sono vietati:
- l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle aree;
 - il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
 - la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
 - il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
 - il danneggiamento delle strutture;
 - il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Art. 49 – Controlli

- Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede in via principale la Polizia Locale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell'ordine, di altri organismi specificamente individuati o del personale individuato dal Comune,
- Il personale preposto al controllo è autorizzato, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, ad assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
- Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, previa formazione specifica.
- Il ricavato della sanzioni dovrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico) previste dal Comune.

Art. 50 – Sanzioni

- Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal d.lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della d.lgs. 18.08.2000 n. 267, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 € per ogni infrazione contestata.
- Si indicano a titolo informativo e non esaustivo, le tipologie di violazione con l'indicazione del valore delle relative sanzioni.

Violazione	Importo	
	Minimo	Massimo
Abbandono di rifiuti (art.255 Dlgs. 152/2006)	€.300,00	€.3.000,00
Abbandono di rifiuti pericolosi (art.255 Dlgs. 152/2006)	€.600,00	€.6.000,00
Abbandono di rifiuti all'esterno dei centri di raccolta/mini isola ecologica (art.255 del Dlgs 152/2006)	€.300,00	€.3.000,00
Abbandono di rifiuti pericolosi all'esterno dei centri di raccolta/mini isola ecologica (art.255 del Dlgs 152/2006)	€.600,00	€.6.000,00
Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro all'interno della proprietà privata o pertinenza, del contenitore domiciliare entro le ore 24 del giorno di raccolta	€.25,00	€.500,00
Conferimento dei rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura	€.25,00	€.500,00
Conferimento di pile esauste e farmaci scaduti e batterie nei contenitori non destinati alla tipologia del rifiuto conferito	€.25,00	€.500,00
Conferimenti volti ad inficiare la raccolta differenziata	€.25,00	€.500,00

Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza separazione, pur avendo nello stesso punto a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata	€.25,00	€.500,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	€.25,00	€ 500,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€. 25,00	€.500,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo	€.25,00	€.500,00
Conferimento di rifiuti urbani nei cestini stradali	€.25,00	€.500,00
Danneggiamento, Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori e le attrezzature per la raccolta dei rifiuti	€.25,00	€.500,00
Comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta a meno di 50 cm dei veicoli ai lati dei contenitori per la raccolta e negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento, fatta salva la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità	€.25,00	€.500,00
Conferimento al servizio di raccolta di animali morti	€.25,00	€. 500,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno	€.25,00	€.500,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati	€.25,00	€.500,00
Conferimento di rifiuti al centro di raccolta, da parte di utenti non iscritti a ruolo	€.25,00	€.500,00
Danneggiamento delle strutture dei centri di raccolta	€.25,00	€.500,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del centro di raccolta	€.25,00	€.500,00

3. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o della società di raccolta per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente Regolamento.
5. Per la violazione delle condizioni di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte della società affidataria si applicano le penalità stabilite da Comunità Montana per ogni immotivato ritardo o inadempienza, si procede secondo quanto specificatamente previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 51 – Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti, nonché le norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 52 – Danni e risarcimenti

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 53 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente Regolamento.

Art. 54 – Disposizioni transitorie e finali.

Il presente Regolamento è stato redatto in vigore della Convenzione tra il Comuni aderenti all'ambito territoriale della gestione associata con ente capofila la Comunità Montana Valli del Verbano. Ogni modifica della Convenzione stessa o il venir meno della sua vigenza comporterà la modifica del Regolamento per le parti non più applicabili.

Art. 55 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, diverrà efficace trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.

RIFIUTI CONFERIBILI UTENZE DOMESTICHE

Centro di raccolta	Rifiuti
Cuveglio loc. Cavona	Carta e cartone, metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, imballaggi in vetro, rifiuti ingombranti, oli da cucina, oli motore esausti, pile e batterie, batterie auto, farmaci scaduti, cartucce toner, latte vernice, abiti usati, polistirolo, pneumatici fuori uso, frigoriferi, congelatori, monitor pc, televisori, lavatrici, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, macerie ed inerti
Dumenza Loc. Fraccia	metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, rifiuti ingombranti, oli da cucina, oli motore esausti, pile e batterie, batterie auto, farmaci scaduti, cartucce toner, latte vernice, frigoriferi, congelatori, monitor pc, televisori, lavatrici, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, macerie ed inerti
Laveno Mombello via Sangiano	Carta e cartone, metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, imballaggi in vetro, rifiuti ingombranti, oli da cucina, oli motore esausti, pile e batterie, batterie auto, farmaci scaduti, cartucce toner, latte vernice, frigoriferi, congelatori, monitor pc, televisori, lavatrici, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, macerie ed inerti
Luino via Gorizia	Carta e cartone, metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, imballaggi in vetro, rifiuti ingombranti, oli da cucina, oli motore esausti, pile e batterie, batterie auto, farmaci scaduti, cartucce toner, latte vernice, frigoriferi, congelatori, monitor pc, televisori, lavatrici, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, macerie ed inerti
Maccagno Via Reschigna	Carta e cartone, metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, imballaggi in vetro, rifiuti ingombranti, oli da cucina, oli motore esausti, pile e batterie, batterie auto, farmaci scaduti, cartucce toner, latte vernice, frigoriferi, congelatori, monitor pc, televisori, lavatrici, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, macerie ed inerti
Porto Valtravaglia Loc. Trigo	Carta e cartone, metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, imballaggi in vetro, rifiuti ingombranti, oli da cucina, oli motore esausti, pile e batterie, batterie auto, farmaci scaduti, cartucce toner, latte vernice, abiti usati, polistirolo, pneumatici fuori uso, frigoriferi, congelatori, monitor pc, televisori, lavatrici, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, macerie ed inerti

RIFIUTI CONFERIBILI UTENZE NON DOMESTICHE

Centro di raccolta	Codice CER	Descrizione
Cuveglio loc. Cavona	150102	Imballaggi in plastica
	150107	Imballaggi in vetro
	200101	Carta e cartone
	200125	Oli e grassi commestibili
	200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137
	200140	Metallo
	200307	Rifiuti ingombranti
Laveno Mombello via Sangiano	150107	Imballaggi in vetro
	200101	Carta e cartone
	200125	Oli e grassi commestibili
	200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137
	200140	Metallo
	200307	Rifiuti ingombranti
Luino via Gorizia	150101	Imballaggi in carta
	150103	Imballaggi in legno
	150106	Imballaggi in materiali misti
	150107	Imballaggi in vetro
	200101	Carta e cartone
	200125	Oli e grassi commestibili
	200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137
	200140	Metallo
	200307	Rifiuti ingombranti
Maccagno Via Reschigna	200101	Carta e cartone
	200125	Oli e grassi commestibili
	200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137
	200140	Metallo
	200307	Rifiuti ingombranti
Porto Valtravaglia Loc. Trigo	200101	Carta e cartone
	200125	Oli e grassi commestibili
	200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137
	200140	Metallo
	200307	Rifiuti ingombranti